

TI_GERICHTE 15.2005.2 vom 19. Januar 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-01-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2005.2

FR: TI_GERICHTE 15.2005.2 du 19 janvier 2005

IT: TI_GERICHTE 15.2005.2 del 19 gennaio 2005

Regeste

contestazione stato di ripartizione

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.01.2005
15.2005.2

contestazione stato di ripartizione

Incarto n. 15.2005.2 Lugano 19 gennaio 2005 /PF/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Piccirilli statuendo sul ricorso 11 marzo 2004 (trasmesso alla Camera il 10 gennaio 2005) dell' RI 1 rappr. da RA 1 patrocinato da PA 1 contro l'operato dell' CO 1 nell'esecuzione n. _____ promossa dal ricorrente nei confronti della PI 1 rappr. da PA 2 procedura concernente anche PI 2 PI 3 rappr. da RA 2 viste le osservazioni: 23 novembre 2004 di Mauro e Olindo PI 2; 4 gennaio 2005 dell'CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che IRI 1 procede nei confronti della PI 1 per l'incasso del proprio credito; che, non avendo l'erede unica PA 2 interposto opposizione al precetto esecutivo n. 63752 dell'CO 1, il creditore formulava il 7 giugno 2000 domanda di proseguimento dell'esecuzione; che non avendo avuto più notizie circa l'avanzamento della pratica, l'RI 1, a partire dal mese di ottobre 2001, interpellava più volte l'CO 1, ottenendo sempre rassicurazioni sul corretto svolgimento della procedura (cfr. doc. E, F, G e H); che dopo un ulteriore sollecito scritto (cfr. doc I), l'CO 1 il 1° marzo 2004 notificava ai creditori lo stato di riparto nelle esecuzioni di cui al gruppo n. 6/2000, comunicando nel contempo che per i creditori pignoranti successivi, tra cui anche l'RI 1, non vi sarebbe stato alcun dividendo (cfr. doc. L); che con ricorso 11 marzo 2004, trasmesso a questa Camera solo il 10 gennaio 2005, l'RI 1 si aggrava contro lo stato di riparto postulandone l'annullamento; che il ricorrente sostiene di dover partecipare al riparto, essendo la propria domanda di continuazione dell'esecuzione stata formulata già il 7 giugno 2000; che delle osservazioni di e PI 2, nonché di quelle dell'CO 1 si dirà, se del caso, in seguito; che per l'art. 110 cpv. 1 LEF i creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo; che i creditori che presentano la domanda di continuazione dell'esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato (art. 110 cpv. 2 LEF); che l'ammissione di ulteriori creditori malgrado la scadenza del termine di partecipazione di trenta giorni non è nulla, ma unicamente annullabile mediante ricorso (cfr. Ingrid Jent – Sörensen, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra /Monaco, 1998, n. 11 ad art. 110; DTF 73 III 137); che giusta l'art. 144 cpv. 1 LEF la ripartizione ha luogo dopo la realizzazione di tutti i

beni colpiti da un medesimo pignoramento; che nel caso in esame l'CO 1 ha allestito lo stato di riparto impugnato sulla base del verbale di pignoramento 21 marzo 2000, cresciuto in giudicato senza contestazioni; che la domanda di proseguimento del ricorrente è datata 7 giugno 2000 e di conseguenza esso non aveva diritto di partecipare a tale ripartizione; che quindi lo stato di riparto 1° marzo 2004, ancorché allestito sulla base di un verbale di pignoramento che contempla esecuzioni dall'ottobre 1996 all'agosto 1999, risulta essere corretto in relazione alla posizione del ricorrente e comunque non è stato impugnato; che da ultimo va rilevato che, come indicato dall'CO 1 nelle proprie osservazioni, in data 30 maggio 2003 è stato allestito un nuovo verbale di pignoramento comprendente i fondi part. _____ part. _____ part. _____, part _____, part _____ RFD di _____ e il fondo part. _____ RFD di _____ e di conseguenza l'esecuzione promossa dal ricorrente potrà essere verosimilmente saldata con il provento della realizzazione di tali beni; che il ricorso va pertanto respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 110, 144 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 11 marzo 2004 dell'RI 1, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – avv. PA 1, PA 2 ; – avv. RA 2, Comunicazione all'CO 1, Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.